



DIREZIONE CENTRALE
TFR, TFS E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Ufficio II - Previdenza complementare

Roma, 4 maggio 2006

AI DIRIGENTI DEGLI
UFFICI PROVINCIALI
INPDAP

AI DIRIGENTI GENERALI

AI COORDINATORI DELLE
CONSULENZE
PROFESSIONALI

AI DIRIGENTI DEGLI
UFFICI AUTONOMI

AGLI ENTI ED ALLE
AMMINISTRAZIONI
ISCRITTI ALL' INPDAP
Per il tramite degli
Uffici Provinciali

e p.c. AI FONDI PENSIONE
COMPLEMENTARI CHE
ASSOCIANO DIPENDENTI
PUBBLICI

LORO SEDI

NOTA OPERATIVA N. 8

OGGETTO: Adempimenti e procedure per le adesioni a previdenza complementare: aggiornamenti e casi tipo

Nel corso degli ultimi due anni sono state impartite le istruzioni sugli adempimenti operativi, di competenza dell'Istituto, connessi alla previdenza complementare. Le istruzioni sono state diffuse, in particolare, con le circolari n. 58 (congiunta con il Mef ed il Miur) del 21 luglio 2004 e n. 36 del 26 agosto

2005, con riferimento al fondo Espero, e con le note operative n. 15 del 3 dicembre 2004, n. 5 del 25 marzo 2005, n. 9 del 29 aprile 2005, n. 11 del 25 maggio 2005, n. 16 del 25 luglio 2005, n. 27 del 6 dicembre 2005.

L'attività di caricamento delle adesioni ai fondi Espero e Laborfonds ha fatto emergere alcune problematiche, di natura amministrativa e procedurale, portate all'attenzione della scrivente direzione.

Una parte di queste problematiche era stata già oggetto di trattazione nelle note operative e nelle circolari sopra evidenziate. Un'altra parte presentava caratteri di novità ed ha costituito oggetto di approfondimento con i fondi pensione, il Mef ed il Miur.

Con la presente nota si richiamano le indicazioni operative sulle principali questioni evidenziate ed alcuni aggiornamenti delle procedure, già intervenuti o in corso di rilascio.

1. Inammissibilità della domanda di adesione ad Espero

(Statuto e "Interpretazione delle norme statutarie & adempimenti amministrativi" di Espero, nota op. 5/2005, nota op. 9/2005, circ. 36/2005, nota op. 27/2005)

In base allo statuto ed al documento "Interpretazione delle norme statutarie & adempimenti amministrativi" di Espero, sono da considerarsi inammissibili le domande di adesione al fondo prive anche di uno solo dei seguenti requisiti:

- a) sottoscrizione della domanda di adesione da parte del lavoratore;
- b) sottoscrizione e/o timbro da parte del datore di lavoro;
- c) data di sottoscrizione da parte del datore di lavoro;
- d) sottoscrizione della domanda di adesione avvenuta prima di tre mesi della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

È appena il caso di ricordare che i requisiti a) e b) valgono per tutti i fondi pensione che associano dipendenti pubblici.

In questi casi, come più volte ricordato (note operative 5/2005, 9/2005 e 27/2005):

- la domanda non può essere registrata in Sipc come domanda corretta; al momento va tenuta in evidenza senza essere inserita a sistema; come annunciato nella nota operativa 27/2005, si sta vagliando, con il fondo Espero, l'opportunità di consentire la registrazione anche delle domande inammissibili al fine di conservarne memoria per la trattazione del relativo 'status'.
- mediante l'apposito modulo di segnalazione delle anomalie rilevate nella domanda di adesione (allegato alla nota operativa 9/2005 successivamente aggiornato con la nota operativa 27/2005), va tempestivamente comunicata all'amministrazione datrice di lavoro l'inammissibilità della domanda stessa;
- copia per conoscenza della segnalazione di inammissibilità va anche trasmessa alle Dpsv di competenza ogni qualvolta la domanda sia stata presentata per un lavoratore statale la cui posizione stipendiale è

gestita dalle Dpsv e dal Mef; per esempio personale scolastico assunto a tempo indeterminato ovvero assunto a tempo determinato con contratto annuale.

Può succedere che l'amministrazione datrice di lavoro, a seguito della segnalazione di inammissibilità, comunichi che la copia del modulo di adesione pervenuta presso l'Inpdap sia stata per errore trasmessa priva del requisito e che l'originale al fondo e le altre copie del modulo (alla Dpsv quando coinvolta) contengano, invece, tutti i requisiti che rendono valida la domanda. Solo in questa circostanza, opportunamente attestata dall'istituzione con la nota di trasmissione del modulo completo, le sedi provinciali Inpdap sostituiranno con quest'ultimo modulo la copia incompleta della domanda di adesione erroneamente trasmessa in precedenza.

In tutti gli altri casi, l'assenza dei requisiti comporta l'inammissibilità della domanda che deve essere prodotta nuovamente. Diritti ed obblighi del fondo verso l'iscritto e viceversa si determinano con riferimento alla data di sottoscrizione del nuovo modulo di adesione.

I fondi pensione possono decidere per la reiezione della domanda anche in fasi successive alla presentazione. In questi casi, come ha fatto Espero, sarà cura dei fondi stessi informare l'Inpdap delle decisioni assunte.

Le comunicazioni circa le domande respinte dai fondi continuano ad avvenire con le modalità indicate con la nota operativa 27/2005.

Si ricorda, infine, che eventuali istanze di riesame o di opposizione conseguenti alla comunicazione di inammissibilità, possono essere rivolte solo al Fondo Pensione le cui decisioni in materia hanno un carattere vincolante per l'Istituto che vi si adegua non appena ne viene a conoscenza, secondo le procedure concordate.

2. Recesso e revoca della domanda di adesione ad Espero

Alcune sedi provinciali hanno ricevuto richieste e/o manifestazioni di volontà di recesso dall'adesione al fondo pensione, in forma sia verbale sia scritta.

A quei lavoratori che manifestassero, in qualunque modo, agli operatori dell'Istituto la volontà di recedere dall'adesione andrà fatto presente che tale facoltà non è prevista da Espero.

A fronte di eventuali richieste ufficiali di recesso/revoca da parte dei lavoratori iscritti (a tutti i fondi) andrà, comunque, segnalato che qualsiasi istanza o atto in tal senso va presentato direttamente al fondo pensione che avrà cura di informare l'Istituto in caso di assunzione di provvedimenti modificativi dello status di aderente.

3. Assenza o incongruenza delle anagrafiche amministrazioni nella banca dati del Sipc

(lett. alle sedi del 27 maggio 2005, prot. n. 150, dell'ufficio previdenza complementare)

Il caricamento delle adesioni avviene associando all'anagrafica individuo (già presente ovvero inserita in Sipc) l'anagrafica amministrazione datrice di lavoro, di norma presente in banca dati.

Le anagrafiche amministrazioni presenti in banca dati Sipc sono state fornite nell'autunno 2004 dal Service Personale Tesoro del Mef e talvolta sono prive di codice fiscale. Dal 2004 ad oggi, inoltre, è proseguito il fenomeno degli accorpamenti delle scuole medie e delle scuole elementari negli istituti comprensivi e non è stato possibile registrare in banca dati tali fusioni anche (ma non solo) per il ritardato invio delle DMA. La concomitanza di questi ed altri fattori fanno sì che il corretto abbinamento tra lavoratore ed amministrazione datrice di lavoro possa richiedere, in alcuni casi, operazioni aggiuntive che coinvolgono anche la scrivente direzione centrale ed i funzionari della area sistemi informativi addetti alla gestione dell'applicativo.

L'annunciato arrivo delle DMA di competenza Mef (che riportano i dati anagrafici, retributivi e contributivi dei supplenti annuali e del personale a tempo indeterminato) unito ad un lavoro congiunto Mef – Miur - Inpdap di aggiornamento e completamento (con codici fiscali) delle anagrafiche delle amministrazioni dovrebbero, nel tempo, concorrere a ridurre significativamente il numero di casi in cui non è possibile l'abbinamento diretto tra anagrafica individuo ed anagrafica (corretta) dell'amministrazione datrice di lavoro.

Si passano ora in rassegna i casi in cui non è possibile l'abbinamento diretto con conseguente indicazione delle operazioni da seguire per l'attribuzione dell'anagrafica e per il completamento del caricamento dell'adesione.

a) Indicazione dell'Istituto comprensivo nella domanda di adesione e presenza in banca dati Sipc di vecchie denominazioni di scuole medie o scuole elementari

Talvolta i moduli di adesione indicano come amministrazione datrice di lavoro un istituto comprensivo non presente nella banca dati Sipc presso la quale risultano ancora registrate le anagrafiche relative alla scuola elementare ed alla scuola media dal cui accorpamento ha avuto origine l'istituto comprensivo. In questo caso occorre inviare mediante mail all'indirizzo *prevcomp1* i dati anagrafici dell'istituto non presente in Sipc indicando anche le anagrafiche relative alla scuola elementare ed alla scuola media preesistenti che hanno dato luogo all'accorpamento. Sarà cura della struttura di gestione sistemi informativi, d'intesa con la scrivente direzione, provvedere all'abbinamento dell'anagrafica. Si fa presente che una situazione del tutto analoga potrebbe proporsi per gli istituti di istruzione superiore, risultanti dalla fusione di più scuole secondarie superiori.

b) Impossibilità di inserimento della domanda perché l'anagrafica dell'aderente risulta già abbinata ad un'anagrafica di amministrazione di competenza di altra sede

In alcuni casi, il caricamento dell'adesione viene inibito perché è stata in precedenza acquisita una DMA nella quale l'aderente risulta come dipendente di amministrazione con sede presso un'altra provincia. In questi

casi, per operare il corretto abbinamento tra anagrafica individuo ed anagrafica dell'amministrazione presso la quale presta servizio il dipendente al momento dell'adesione, è necessario spostare la competenza alla sede Inpdap nel cui territorio ha sede quest'ultima amministrazione. Per operare questo spostamento, va segnalata la circostanza mediante mail all'indirizzo prevcompl e va trasmessa la domanda di adesione via fax all'ufficio previdenza complementare che, d'intesa con le competenti strutture di gestione dei sistemi informativi, provvederà .

Quanto prima sarà resa disponibile una funzionalità in Sipc che consentirà il trasferimento della competenza a cura della sede subentrante. Sarà data tempestiva comunicazione dell'avvenuto rilascio della funzionalità insieme con le istruzioni operative.

c) Anagrafica dell'aderente già abbinata ad un'anagrafica di amministrazione diversa da quella indicata nella domanda di adesione ma con sede nella stessa provincia

Quando in fase di caricamento della domanda di adesione si riscontra in Sipc che l'aderente risulta, per effetto della precedente acquisizione di una DMA, dipendente di altra amministrazione della stessa provincia, l'anagrafica va riferita alla precedente scuola indicata in DMA e il corretto abbinamento dell'anagrafica individuo all'anagrafica amministrazione sarà effettuato mediante le successive DMA effettuate con riferimento alla nuova scuola.

d) Adesione di dipendenti scolastici che prestano servizio presso uffici, amministrazioni o istituti diversi dalla scuola di titolarità

Può succedere che la domanda di adesione sia presentata da un'amministrazione (in linea di massima un'istituzione scolastica), presso cui il dipendente presta servizio, diversa dalla scuola di titolarità. In questi casi, in coerenza con le disposizioni organizzative del Miur e di Espero (cfr. "Intepretazione delle regole e delle norme statutarie & adempimenti amministrativi" di Espero e circolare congiunta Inpdap-Miur-Mef n. 58/2004) occorre rammentare alle istituzioni scolastiche coinvolte che la domanda di adesione deve essere prodotta alla sede Inpdap competente dalla scuola di titolarità e non dalla sede presso cui il lavoratore presta servizio.

Si ricorda che, in coerenza con le procedure di iscrizione di un nuovo ente all'istituto, ogni qualvolta il modulo di adesione riporta un'anagrafica di una nuova istituzione o amministrazione occorre verificare la presenza della stessa anche in NSI. In caso di assenza, oltre alle procedure sopra richiamate riguardanti il Sipc, occorre trasmettere la richiesta di iscrizione alla Direzione Centrale Entrate – Ufficio I, secondo le consuete procedure.

4. Cambio di competenza sedi e trasferimento fascicolo unico

In coerenza con le disposizioni organizzative contenute nella circolare 28/2004 e nelle successive note esplicative, ogni qualvolta le sedi si trovano a dover registrare e gestire un evento che riguardi la posizione di previdenza complementare, comunicato con modalità diverse dalla DMA (caricamento dei dati dell'adesione da modulo cartaceo, registrazione di richiesta di modifica dell'aliquota aggiuntiva, registrazione della cessazione dell'attività lavorativa, conferimento etc), va ricordato che il fascicolo unico con relativi fascicoli d'area previdenza complementare e tfs-tfr vanno richiamati, se già costituiti, dalla nuova sede competente.

5. Assenza di data inizio e fine dei rapporti di lavoro e di altri dati informativi

(note operative n. 5/05 e 9/05)

La mancata indicazione nel modulo di adesione della data inizio del primo rapporto di lavoro e della data inizio e della data finale di quello in corso con una pubblica amministrazione non costituisce motivo di inammissibilità della domanda di adesione. L'assenza di queste informazioni, tuttavia, può avere conseguenze sulla corretta registrazione dell'adesione. Per esempio, la mancanza del termine iniziale e finale del rapporto di lavoro a tempo determinato in corso non consente di verificare l'ammissibilità della domanda. Analogamente, in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'assenza del termine iniziale può rendere poco agevole il controllo sulla corretta determinazione della categoria di appartenenza del lavoratore (tfr ovvero optante).

Altrettanto problematica è l'assenza di altri elementi informativi essenziali. Per queste ragioni, nella nota operativa 5/2005 si è precisato che il modulo di adesione non va considerato irricevibile ma occorre sospenderne il caricamento in Sipc e segnalare tempestivamente, con l'apposito modulo, l'assenza di una delle seguenti informazioni:

- codice fiscale/amministrazione ufficio di servizio del datore di lavoro;
- codice fiscale del lavoratore;
- regime di appartenenza del lavoratore (tfr o optante) quando questa circostanza non è rilevabile in nessun altro modo;
- data di inizio del rapporto di lavoro in corso;
- data di fine del rapporto di lavoro in corso (con riguardo per i soli tempi determinati).

Negli altri casi di informazioni mancanti, la domanda di adesione va caricata anche se vanno comunque richieste le informazioni assenti sempre mediante il modulo di segnalazione (allegato alla nota operativa 27/2005).

Per quanto riguarda, in particolare, la data di inizio del rapporto di lavoro, se è indicata:

- solo quella relativa al rapporto di lavoro in corso, si carica la domanda registrando il dato ed evitando di richiedere riferimenti al primo rapporto di lavoro, interpretando l'indicazione di quello in corso anche come primo ed unico rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;

- solo quella relativa al primo rapporto di lavoro, allora è bene chiedere la data inizio (e la data fine del rapporto di lavoro in corso, se a tempo determinato); in tali casi il caricamento della domanda può proseguire, anche prima dell'arrivo della risposta da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, solo se ci sono sufficienti elementi per poter concludere che quello indicato come primo rapporto di lavoro è anche quello in corso: per esempio se il lavoratore risulta assunto con contratto a tempo indeterminato e non risulta indicata una data finale rispetto al primo rapporto di lavoro riportato.

6. La corretta definizione di vecchio iscritto e nuovo iscritto ai fini dell'individuazione della categoria fiscale dell'aderente e l'inserimento del dato

La categoria fiscale di appartenenza del lavoratore ai fini della previdenza complementare è uno dei dati da inserire in fase di caricamento dell'adesione. In particolare, nel Sipc viene richiesta la scelta tra le seguenti tre opzioni.

- Vecchio iscritto (codice 001). Si tratta di lavoratore iscritto alla data del 28 aprile 1993 ad un fondo pensione complementare preesistente vale a dire istituito prima del 15 novembre 1992.

- Nuovo iscritto – non di prima occupazione (codice 002). Si tratta di lavoratore assunto per la prima volta presso qualsiasi datore di lavoro (sia pubblico sia privato) anteriormente al 28 aprile 1993, iscritto ad un Fondo pensione complementare dopo tale data.

- Nuovo iscritto – di prima occupazione (codice 003). Si tratta di lavoratore neoassunto a far tempo dal 28 aprile 1993 presso qualsiasi datore di lavoro (sia pubblico sia privato) e iscritto ad un fondo pensione complementare sempre dopo il 28 aprile 1993.

La conoscenza di questi dati, quando disponibili, è di grande importanza per il fondo pensione per poter determinare la posizione del lavoratore rispetto al trattamento fiscale da applicare nonché rispetto alle modalità di erogazione della prestazione, nel caso di vecchio iscritto.

Poiché, però, la corretta classificazione dell'aderente presuppone la conoscenza completa della sua storia lavorativa e di previdenza complementare precedente l'adesione al fondo pensione, la valorizzazione di questi campi non è né obbligatoria né opportuna se non si hanno tutte le informazioni necessarie: esistenza o meno di rapporti di lavoro nel settore privato, precedenti a quelli con pubbliche amministrazioni indicati nel modulo di adesione al fondo.

La compilazione del campo è obbligatoria solo in un caso: quando il lavoratore ha dichiarato nel modulo di adesione di essere 'vecchio iscritto' (codice 001). In tal caso il Sipc accetta il dato solo se viene contestualmente indicato il fondo di provenienza.

È il caso di richiamare le nozioni fondamentali riguardanti la categoria fiscale e le complesse relazioni tra questa categoria ed il regime del fine servizio di appartenenza, al momento dell'adesione ad un fondo pensione del pubblico impiego.

La categoria fiscale serve a classificare il lavoratore ai fini della corretta applicazione delle regole di deducibilità fiscale dei contributi e delle modalità di liquidazione delle prestazioni nonché ai fini della determinazione dell'obbligo e della misura di destinazione del tfr a previdenza complementare con riferimento alla partecipazione a fondi pensione riferita a rapporti di lavoro dipendente nel solo settore privato.

A questo proposito si ricorda che *per un lavoratore del settore privato*:

- c'è l'obbligo di destinazione dell'intero tfr maturando dall'adesione se è un nuovo iscritto, neoassunto alla data del 28 aprile 1993 (codice 003);
- c'è l'obbligo di destinazione del tfr nella misura fissata dalla contrattazione collettiva (che normalmente prevede quote anche inferiori rispetto all'intero tfr maturando), se è un nuovo iscritto che ha già svolto attività di lavoro dipendente prima del 28 aprile 1993 (codice 002);
- non c'è l'obbligo di destinazione del tfr (tranne che non sia previsto dalla contrattazione collettiva), se è un vecchio iscritto (codice 001) vale a dire se è iscritto prima del 28 aprile 1993 ad un fondo preesistente; conseguentemente non opera il limite di deducibilità della contribuzione al fondo pensione connesso alle quote di tfr destinate al fondo pensione; per questi lavoratori, inoltre, c'è la possibilità di ottenere in capitale l'intera prestazione pensionistica maturata.

Si ricorda che per i lavoratori dipendenti, la contribuzione ad un fondo pensionistico complementare è fiscalmente deducibile dal reddito imponibile entro il limite più basso tra i seguenti:

1. 12% del reddito complessivo;
2. 5164,57 euro annui;
3. doppio del tfr versato alla forma pensionistica complementare, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e in relazione ai quali spettò il tfr.

Non c'è una correlazione diretta tra categoria fiscale di appartenenza e regime del fine servizio al momento dell'adesione ad un fondo pensione complementare di dipendenti pubblici, anche perché la misura del tfr da destinare obbligatoriamente a previdenza complementare può essere differente tra dipendenti privati, per i quali le regole sono quelle prima richiamate e direttamente indicate dal decreto n. 124/93, e dipendenti pubblici riguardati in materia dalla disciplina di cui al Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche.

Facciamo alcuni esempi. Un lavoratore può risultare come nuovo iscritto di prima occupazione, perché ha cominciato a lavorare dopo il 28 aprile 1993 e nello stesso tempo può essere optante perché assunto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 presso una pubblica amministrazione. Questo vuol dire che, fintanto che resta dipendente pubblico, non potrà destinare a previdenza complementare una quota di tfr superiore al 2% della retribuzione utile. Se, invece, lo stesso lavoratore, in caso di risoluzione del rapporto di

lavoro dipendente presso la pubblica amministrazione e di successiva assunzione presso un datore di lavoro privato, dovesse iscriversi ad un fondo pensione negoziale dovrebbe destinare l'intero tfr maturando a partire dall'adesione.

Se, invece, un lavoratore che ha avuto il primo rapporto di lavoro prima del 28 aprile 1993, è stato assunto a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione dopo il 31 dicembre 2000 ed ha aderito ad un fondo pensione negoziale che associa pubblici dipendenti, deve comunque destinare l'intero tfr a previdenza complementare in base al Dpcm. Questo stesso lavoratore, se tornasse a lavorare nel settore privato e si iscrivesse ad un fondo negoziale non sarebbe più riguardato dall'obbligo di destinazione dell'intero tfr.

La complessità di queste relazioni deve indurre l'operatore ad evitare sovrapposizioni tra regime del fine servizio e categoria fiscale nonché a compilare il campo della categoria fiscale solo se in possesso di tutti gli elementi che consentono una corretta classificazione dell'aderente.

7. Nuova domanda di adesione da parte di soggetto già iscritto

(nota operativa 16/2005)

Può verificarsi il caso di iscritti i quali, nell'ambito di un rapporto di lavoro successivo a quello durante il quale hanno aderito al fondo pensione, producano una nuova domanda di adesione pur non avendo chiesto il riscatto o il trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare.

In questi casi, poiché la condizione di iscritti non è venuta meno, il modulo di adesione non deve essere considerato nuova domanda ma, in linea di massima, come comunicazione di riattivazione della contribuzione.

Per quanto riguarda, in particolare, i fondi Laborfonds e Fopadiva, le nuove domande sono previste in linea di massima per indicare la conferma di una precedente domanda di adesione. Le domande di questi aderenti vanno caricate solo se l'originaria domanda di adesione è stata prodotta durante un rapporto di lavoro con datori di lavoro del settore privato.

Per gli altri casi di nuove domande di adesione, pur in presenza di posizioni attive, ai Fondi Fopadiva, Laborfonds ed Espero il documento va acquisito agli atti e inserito nel fascicolo d'area previdenza complementare, senza intervenire sul Sipc. Il fondo Espero, peraltro, ha introdotto a questo scopo un modulo specifico (*Bs Riattivazione della contribuzione* contenuto nel documento "Intepretazione delle regole e delle norme statutarie & adempimenti amministrativi") per la comunicazione della riattivazione dell'adesione e della contribuzione.

Non è da escludere che, in futuro, anche altri fondi pensione possano prevedere una modulistica specifica di segnalazione esplicita di riattivazione contributiva, sulla falsa riga dell'ipotesi del modello allegato alla nota operativa 16/2005 e adottato da Espero.

Si sta valutando la possibilità di inserire in Sipc un'apposita funzionalità di registrazione della notizia di riattivazione della contribuzione che al momento è acquisita ed elaborata in modo automatico attraverso la DMA.

8. Regime di fine servizio e profilo contributivo insegnanti di religione

(nota operativa 11-2005 e circ 30/2002, "Interpretazione delle norme statutarie & adempimenti amministrativi" di Espero)

Gli insegnanti di religione titolari di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, per la particolarità della posizione giuridica rivestita, se già iscritti ai fini del tfs in quanto assunti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 2001, conservano tale iscrizione anche se il loro contratto è a tempo determinato.

Pertanto, l'adesione ad Espero per questo personale comporta l'opzione per il tfr e la trasformazione del tfs maturato in tfr. I lavoratori in questione, assistiti dalle istituzioni scolastiche coinvolte, devono avere cura, pertanto, di compilare e sottoscrivere l'apposito riquadro relativo all'opzione.

In fase di caricamento dell'adesione in Sipc, gli operatori delle sedi, rilevata la qualifica di insegnanti di religione e la data inizio del primo rapporto di lavoro anteriore al 1°.01.01 nonché la sottoscrizione della sezione relativa all'opzione, devono inserire la qualifica di "insegnante di religione optante tfr" (codice 004) nel campo "regime fine servizio al momento dell'adesione".

La qualifica di optante comporta, per questo personale, l'attribuzione dello specifico profilo contributivo che consente una contribuzione aggiuntiva a carico del lavoratore non superiore al 2%.

Se il lavoratore è stato assunto come insegnante di religione, per la prima volta, dopo il 31 dicembre 2000 rientra pienamente nel regime tfr. Non deve, pertanto, optare ed il profilo contributivo è quello proprio dei lavoratori a tempo determinato in tfr.

Può verificarsi, infine, il caso di lavoratori che, pur avendo avuto rapporti di lavoro come insegnanti di religione prima del 1° gennaio 2001, dopo un periodo di interruzione, siano stati assunti dopo il 31 dicembre 2000. Anche questi lavoratori rientrano pienamente nel regime tfr e nel corrispondente profilo contributivo. Non devono, pertanto, optare.

9. Mancata sottoscrizione dell'apposita sezione relativa all'opzione e registrazione del regime al momento dell'adesione

(Note operative n. 5/2005, 11/2005, 27/2005)

Come precisato nella nota operativa 11/2005, la sottoscrizione dell'apposita sezione dedicata all'opzione per il tfr, nell'ambito del modulo di adesione è finalizzata a rendere consapevole il lavoratore delle conseguenze circa la trasformazione del proprio tfs in tfr che si determina con la sottoscrizione della domanda di adesione al fondo. Giova sottolineare, pertanto, che è la sottoscrizione della domanda di adesione l'atto che determina l'opzione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del Dpcm del 20 dicembre 1999, e che la firma posta nella sezione relativa all'opzione è una presa d'atto di questa circostanza, da parte del lavoratore.

Nei casi in cui, dagli altri elementi desumibili dal modulo di adesione (per esempio data di costituzione del rapporto di lavoro di lavoro a tempo indeterminato in corso) si può ragionevolmente supporre che il lavoratore sia optante anche se non ha sottoscritto la sezione relativa all'opzione è opportuno registrare in Sipc come "optante tfr" (codice 002) il regime fine servizio del lavoratore al momento dell'adesione e richiedere, attraverso il modulo di segnalazione di anomalia (allegato alla nota operativa 5/2005, come modificato dalla nota operativa 27/2005), la sottoscrizione e l'invio della sola sezione relativa all'opzione (si veda in particolare il modulo Ei allegato al documento "Interpretazione delle norme statutarie & adempimenti amministrativi" di Espero), anche al fine di fugare eventuali dubbi sulla corretta comunicazione dei dati in materia.

Potrebbe verificarsi il caso in cui l'amministrazione e/o il lavoratore comunichino l'indisponibilità del lavoratore stesso a sottoscrivere l'apposita sezione relativa all'opzione, pur essendo evidente l'appartenenza al regime degli optanti. Questa circostanza non ha nessun effetto sull'appartenenza al regime di fine servizio al momento dell'adesione perché, come prima ricordato, ciò che determina l'opzione è la sottoscrizione della domanda di adesione al fondo né, d'altro canto, l'opzione in quanto tale è revocabile.

Solo nei casi in cui non sia possibile rilevare in alcun modo il regime di appartenenza del lavoratore, il caricamento dell'adesione va sospeso, ferma restando la necessità di avanzare tempestivamente la richiesta di integrazione dell'informazione mancante mediante il citato modulo di segnalazione di anomalia.

10. Invio dei modelli di comunicazione della retribuzione utile per il tfs al momento dell'opzione

(nota op. 20/2005)

Si conferma quanto già comunicato con la nota operativa n. 20/2005 circa la necessità di rammentare a tutte le Amministrazioni datrici di lavoro che, in caso di opzione, sono tenute a trasmettere sollecitamente alle competenti sedi provinciali Inpdap tutta la documentazione necessaria alla determinazione dell'importo lordo maturato dall'iscritto a titolo di tfs al momento dell'adesione (modello PL1, mod. PA04, ecc.). Tale documentazione dovrà ovviamente essere aggiornata nel caso di entrata in vigore di disposizioni normative o contrattuali che modifichino lo stato giuridico o il trattamento economico del personale interessato.

Non appena i competenti uffici della Direzione generale avranno provveduto ad implementare gli applicativi informatici per consentire la corretta trattazione in NSI di tali pratiche, le sedi provinciali dovranno calcolare l'importo lordo del tfs maturato, avendo cura di registrarlo nel fascicolo d'area tfs/tfr per riportarlo poi nell'applicativo di calcolo del tfr al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Nell'ipotesi in cui prima della suddetta implementazione un iscritto aderente al Fondo pensione dovesse risolvere il proprio rapporto di lavoro, il tfs maturato

alla data di opzione andrà quantificato in NSI utilizzando la causale “per conteggio”.

11. Indicazione e variazione delle aliquote contributive aggiuntive per il Fondo Espero

(nota op 9/2005)

Sono due le modalità con le quali il lavoratore iscritto ad Espero può comunicare l'eventuale contribuzione aggiuntiva a proprio carico:

- con il modulo di adesione;
- con una successiva comunicazione mediante l'apposito modulo Ci allegato al documento “Interpretazione delle norme statutarie & adempimenti amministrativi” di Espero.

Utilizzando la prima modalità, la decorrenza della contribuzione aggiuntiva è la stessa delle altre contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Quando, invece, la scelta e/o la variazione della contribuzione aggiuntiva è comunicata in una fase successiva all'adesione, in base alle regole di Espero (art. 23 dello statuto e “Interpretazione delle norme statutarie & adempimenti amministrativi” di Espero) deve pervenire (ad Inpdap ed al Fondo) entro il 15 ottobre perché abbia effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Giova sottolineare che nel caso di arrivo, in corso d'anno, di più richieste di variazione, il sistema considera sempre l'ultima in ordine di tempo pervenuta entro il 15 ottobre.

Può succedere che il lavoratore dopo breve tempo dalla presentazione della domanda di adesione presenti una richiesta di modificazione della contribuzione aggiuntiva. Risulta evidente che tale scelta, in coerenza con le regole di Espero, è produttiva di effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo sempre che sia prodotta entro il 15 ottobre.

In questi casi, in fase di caricamento in Sipc della comunicazione di scelta/variazione della contribuzione in Sipc occorre registrare la data della domanda di presentazione del modulo di Espero (Ci) di richiesta di variazione. Il Sipc attribuirà, in automatico, la decorrenza secondo le regole del fondo.

Nel caso in cui, invece, l'operatore Inpdap, in fase di caricamento della domanda di adesione, riporti in modo errato l'indicazione del lavoratore circa la contribuzione aggiuntiva, in fase di rettifica del dato errato dovrà aver cura di:

- entrare in modifica nell'adesione;
- reinserire la data corretta di sottoscrizione dell'adesione;
- inserire la misura della contribuzione aggiuntiva indicata nel modulo di adesione dal lavoratore.

In questo modo la rettifica consente di registrare correttamente la decorrenza della contribuzione aggiuntiva indicata dal lavoratore in sede di domanda di adesione.

Può verificarsi il caso in cui la misura della contribuzione aggiuntiva indicata dal lavoratore sia incoerente con il profilo contributivo di appartenenza (per esempio un optante che sceglie una contribuzione aggiuntiva superiore al 2%). Il Sipc non accetta contribuzioni aggiuntive di misura superiore a quella del profilo contributivo di appartenenza.

Questa circostanza può verificarsi soprattutto quando viene usata la prima versione del modulo di adesione ad Espero.

In questi casi occorre:

- segnalare l'anomalia mediante il citato modulo a scelta multipla;
- registrare senza contribuzione aggiuntiva la domanda di adesione;
- una volta ricevuta la comunicazione circa la contribuzione aggiuntiva corretta, registrare il dato con decorrenza dall'inizio della contribuzione, entrando con la modalità 'modifica' dell'adesione di Sipc.

12. Valutazione dei riscatti Tfr

Le norme che regolano la liquidazione del TFR per i dipendenti pubblici non prevedono l'istituto del riscatto, fatta eccezione per quei dipendenti (art. 1, comma 9, del DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.) in servizio a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000. Costoro possono chiedere il riscatto di periodi di servizio svolti a tempo determinato precedentemente a quelli relativi al contratto in corso alla data del 30 maggio 2000, purché tali servizi non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione INPDAP (gestione ex Enpas o ex Inadel) né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione. Questo riscatto determina il diritto ad un ulteriore importo monetario che si aggiunge agli accantonamenti di TFR, a decorrere dal 90° giorno successivo alla data della relativa determinazione.

Se, pertanto, la domanda di riscatto è stata prodotta dopo l'adesione al fondo pensione ovvero l'accredito del periodo riscattato si colloca comunque nell'ambito del periodo durante il quale la contribuzione al fondo è dovuta (per i lavoratori a tempo determinato la contribuzione ad Espero decorre dall'inizio del rapporto di lavoro) anche se la domanda di riscatto è stata presentata prima dell'adesione, la somma riconosciuta a titolo di riscatto è destinata a previdenza complementare.

Andranno posti in evidenza tutti i casi in cui l'effetto del riscatto ai fini del tfr si produce sulla posizione di previdenza complementare. Non appena disponibile la funzionalità del Sipc che gestisce l'accantonamento di queste somme, saranno fornite le istruzioni operative per la registrazione in Sipc delle quote riscattate.

È appena il caso di ricordare che restano confermate le indicazioni fornite con l'informativa 5 agosto 2003, n. 12 che esclude la possibilità di chiedere riscatti ai fini TFS una volta presentata la domanda di adesione ad un fondo pensione che ha determinato l'opzione per il tfr. E' sottinteso che le domande di riscatto ai fini tfs, anche nel caso in cui la relativa determinazione sia successiva all'adesione al Fondo, conservano integralmente la loro validità.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Maurizio Manente
f.to Maurizio Manente

Circolari, informative e note operative già emanate contenenti riferimenti all'estensione del tfr e alla previdenza complementare per i dipendenti pubblici:

- *Circolare dell'8 giugno 2000, n. 29 (per le parti non modificate dalla circolare n. 30 del 1° agosto del 2002)*
- *Circolare del 26 ottobre 2000, n. 45 (per le parti non modificate dalla circolare n. 30 del 1° agosto del 2002)*
- *Informativa dell'11 gennaio 2001, n. 1*
- *Circolare del 12 marzo 2001, n. 11*
- *Nota del 23 maggio 2001, n. 1573*
- *Informativa del 31 maggio 2001, n. 414*
- *Circolare del 21 giugno 2001, n. 1652*
- *Informativa del 12 ottobre 2001, n. 562 (*)*
- *Informativa del 19 marzo 2002, n. 7*
- *Circolare del 1° agosto 2002, n. 30*
- *Informativa del 18 marzo 2003, n. 5*
- *Informativa del 10 aprile 2003, n. 7*
- *Informativa del 10 aprile 2003, n. 16 (*)*
- *Informativa del 7 luglio 2003, n. 9*
- *Informativa del 5 agosto 2003, n. 12*
- *Circolare del 27 ottobre 2004, n. 59*
- *Nota del direttore generale del 3 novembre 2004, prot .n. 277 (*)*
- *Nota operativa del 3 dicembre 2004, n. 15 (*)*
- *Nota operativa del 25 marzo 2005, n. 5 (*)*
- *Nota operativa del 29 aprile 2005, n. 9 (*)*
- *Nota operativa del 25 maggio 2005, n. 11*
- *Nota operativa del 22 giugno 2005, n. 15*
- *Nota operativa del 25 luglio 2005, n. 16*
- *Circolare del 26 agosto 2005, n. 36 (*)*
- *Nota operativa del 26 settembre 2005, n. 20*
- *Nota operativa del 30 settembre 2005, n. 22*
- *Nota operativa del 4 novembre 2005, n. 25*
- *Nota operativa del 06 dicembre 2005, n. 27 (*)*
- *Nota operativa del 22 marzo 2006, n. 4 .*

() Note interne a carattere organizzativo, non disponibili nel sito internet dell'Istituto.*